



COMUNE DI MILANO

AREA PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO MOBILITÀ
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 10/05/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aree del Comune di Milano non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni - anno 2018.

Il presente provvedimento non comporta spese.Immediatamente eseguibile.

Seduta pubblica del 10/05/2018 - ____prima____ convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

SALA GIUSEPPE	Sindaco	MARCORA ENRICO	Consigliere
BERTOLE' LAMBERTO	Presidente	MOLTENI LAURA	"
ABDEL QUADER SUMAYA	Consigliere	MONGUZZI CARLO	"
AMICONE LUIGI TOMMASO	"	MORELLI ALESSANDRO	"
ARIENTA ALICE	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	PACENTE CARMINE	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	PAGLIUCA LUIGI	"
BEDORI PATRIZIA	"	PALMERI MANFREDI	"
BOSSI EMILIA	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
BUSCEMI ELENA	"	PARISI STEFANO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PIROVANO ANITA	"
CENSI ARIANNA MARIA	"	RIZZO BASILIO VINCENZO	"
COMAZZI GIANLUCA MARCO	"	SALVINI MATTEO	"
CONTE EMMANUEL	"	SARDONE SILVIA SERAFINA	"
CORRADO GIANLUCA	"	SOLLAZZO SIMONE	"
D'ALFONSO FRANCO MARIA ANTONIO	"	SPECCHIO LAURA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	STRADA ELISABETTA	"
DE CHIRICO ALESSANDRO MATTEO	"	TATARELLA PIETRO	"
DE MARCHI DIANA ALESSANDRA	"	TOSONI NATASCIA	"
DE PASQUALE FABRIZIO	"	TURCO ANGELO	"
FORTE MATTEO	"	UGLIANO ALDO	"
FUMAGALLI MARCO CARLO	"	UGUCCIONI BEATRICE LUIGIA ELENA	"
GELMINI MARIASTELLA	"	VASILE ANGELICA	"
GENTILI DAVID	"		"
LIMONTA PAOLO	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	LIPPARINI LORENZO	Assessore	A
COCCO ROBERTA	Assessore	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	"	A
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	"	P	MARAN PIERFRANCESCO	"	P
GALIMBERTI LAURA	"	A	RABAIOTTI GABRIELE	"	A
GRANELLI MARCO	"	P	TAJANI CRISTINA	"	A
GUAINERI ROBERTA	"	A	TASCA ROBERTO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente Bertolè Lamberto che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala Giuseppe e i Consiglieri Bastoni Massimiliano, Buscemi Elena, Censi Arianna, Comazzi Gianluca, De Chirico Alessandro, De Pasquale Fabrizio, Gelmini Maristella, Marcora Enrico, Molteni Laura, Morelli Alessandro, Pagliuca Luigi, Palmeri Manfredi, Parisi Stefano, Salvini Matteo, Strada Elisabetta, Tatarella Pietro.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Fabrizio Dall'Acqua

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30

at

Iscrizione o.d.g.: n. 88

I CONVOCAZIONE

Il Presidente Bertolé invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.

Omissis

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua.

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 37:

Abdel Qader, Amicone, Arienta, Barberis, Bastoni, Bedori, Bertolé, Bossi Moratti, Ceccarelli, Censi, Conte, Corrado, D'Alfonso, D'Amico, De Chirico, De Marchi, De Pasquale, Forte, Fumagalli, Gentili, Limonta, Monguzzi, Morelli, Osculati, Pacente, Pantaleo, Pirovano, Rizzo, Sardone, Sollazzo, Specchio, Tatarella, Tosoni, Turco, Ugliano, Uguccioni, Vasile.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 10:

Buscemi, Comazzi, Gelmini, Marcora, Molteni, Pagliuca, Palmeri, Parisi, Salvini, Strada.

Sono altresì presenti in Aula gli assessori Del Corno, Granelli, Maran).

Il Presidente Bertolé pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Arienta, Turco, Sollazzo), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 37	
Astenuti	n. 08	(Amicone, Bastoni, De Chirico, De Pasquale, Forte, Morelli, Sardone, Tatarella)
Votanti	n. 29	
Voti favorevoli	n. 26	
Voti contrari	n. 03	

Il Presidente Bertolé ne fa la proclamazione.

Omissis

Esce dall'Aula il consigliere Tatarella: i presenti sono, pertanto, 36.

Il Presidente Bertolé pone in votazione, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Arienta, Turco, Sollazzo), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 36	
Astenuti	n. 10	(Amicone, Bastoni, Bedori, Corrado, De Chirico, De Pasquale, Forte, Morelli, Sardone, Sollazzo)
Votanti	n. 26	
Voti favorevoli	n. 26	
Voti contrari	n. 00	

Il Presidente Bertolé proclama la deliberazione N/88 immediatamente eseguibile.



Comune di
Milano

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA
SEDUTA DI GIUNTA DEL 6 APR. 2018
NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ~~.....~~ ⁸⁸ della circolare

DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA

AREA PARCHEGGI e SPORTELLO UNICO per la MOBILITA'

**OGGETTO: AREE DEL COMUNE DI MILANO NON METANIZZATE EX ART. 8 L.
23/12/1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – ANNO 2018.**

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESE.

**IL DIRETTORE DELL'AREA
PARCHEGGI e SPORTELLO UNICO PER LA
MOBILITA'**

Dott. Francesco Longoni

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA**
Arch. Filippo Salucci

L'ASSESSORE MOBILITA' AMBIENTE
Dott. Marco Granelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. prevede per i Comuni non metanizzati o aventi frazioni non metanizzate, ricadenti nella Zona Climatica E come individuata con D.P.R. 26 luglio 1993 n. 412, l'applicazione di un beneficio economico consistente nella riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.);
- l'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354, precisa che per «frazioni di Comuni» si devono intendere «le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse»;
- l'art. 13, comma 2 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) estendeva i predetti benefici fiscali anche alle «frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale». Tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata, quindi riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria fino alla Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
- il mancato richiamo del predetto art. 13, comma 2, della Legge n. 448/2001, a partire dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (legge finanziaria 2010), comporta la non applicazione della riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale; il beneficio fiscale di cui trattasi risulta, pertanto, applicabile solo ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle «porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale» (art. 4, comma 2, D.L. n. 268/2000);
- l'Agenzia delle Dogane, con nota n. 41017 del 12 aprile 2010, ha chiarito che «per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle «porzioni edificate (...) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse. Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del



centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata"».

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione di Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all'applicazione del suddetto beneficio economico. Tali delibere devono essere comunicate ai Ministeri competenti entro il 30 settembre di ogni anno;
- ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2003, n.147, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200, «l'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione».

Dato atto, altresì, che:

- ai fini dell'applicazione del beneficio in oggetto il Comune di Milano appartiene alla Zona Climatica E in base all'Allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- secondo quanto chiarito con circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 141035 del 18 dicembre 2015, l'entità delle agevolazioni, rideterminate con D.P.C.M. 29/09/2015, sono rispettivamente pari a:
 - a) gasolio: € 0,12256 per ogni litro;
 - b) GPL: € 0,15101 per ogni chilogrammo.

Considerato, altresì, che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 gennaio 2011 è stato approvato l'ultimo elenco delle località del Comune di Milano non metanizzate, relativo all'anno 2010, sulla base delle richieste pervenute dagli utenti;
- sono successivamente pervenute all'Amministrazione Comunale nuove richieste di accesso alle agevolazioni in oggetto, mentre alcune unità

immobiliari inserite nell'elenco del 2010 risultano essere attualmente metanizzate;

- ferma restando la volontà dell'Amministrazione di rispettare gli impegni nazionali ed internazionali assunti in tema di efficienza energetica e riduzione delle emissioni climalteranti e di procedere nei prossimi anni con la trasformazione di tutti gli impianti a gasolio presenti nel territorio comunale, al fine di consentire l'applicazione del beneficio economico in oggetto a tutti gli aventi diritto, si ritiene necessario aggiornare l'elenco del 2010 individuando, nel rispetto della *ratio* delle disposizioni citate in premessa, tutte le «porzioni edificate non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale» ancora presenti nel territorio del Comune di Milano;
- il tempo necessario all'ammortamento dei costi per l'allacciamento delle utenze attualmente non servite dalla rete di distribuzione del gas naturale deve avere una durata compatibile con le indicazioni inerenti la riduzione delle emissioni climalteranti declinate nei provvedimenti comunali già adottati e da ultimo nell'adottando Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.);
- il P.A.E.S. costituisce il documento di pianificazione e programmazione delle politiche per la riduzione delle emissioni di gas serra e identifica le azioni che l'Amministrazione deve mettere in atto per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato di riduzione del 20% della CO2 nel 2020. Tra le azioni contemplate dal P.A.E.S. hanno forte rilevanza i provvedimenti e le iniziative finalizzate a riqualificare, dal punto di vista energetico, gli stabili di edilizia privata, in particolare residenziale, sia attraverso la trasformazione degli impianti a gasolio, sia mediante interventi sull'involucro.

Preso atto che:

- per la definizione di "centro abitato", in assenza di una definizione fiscale, è necessario fare riferimento, come precisato dall'Agenzia delle Dogane con la nota n. 41017 del 12 aprile 2010 sopra richiamata, a quanto stabilito dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e alla conseguente delimitazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del medesimo art. 4;
- in ottemperanza alla predetta norma, nel Comune di Milano sono state approvate la deliberazione di Giunta Comunale n. 2677 dell'11 novembre 2003 avente come oggetto "Delimitazione del centro abitato ai fini del nuovo Codice della Strada" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17 gennaio 2014 avente come oggetto "Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92";



Comune di
Milano

- sulla base delle sopra citate deliberazioni, l'Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità, in collaborazione con l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) S.r.l., ha quindi proceduto alla delimitazione del "centro abitato" del Comune di Milano, necessaria per individuare le aree non metanizzate esterne rispetto allo stesso;
- ai fini dell'individuazione delle predette aree non metanizzate esterne rispetto al centro abitato, l'Area proponente ha inoltre considerato una distanza minima di oltre 30 metri che deve intercorrere tra le aree da qualificare come "non metanizzate" e la rete di distribuzione del gas naturale esistente, calcolata come meglio illustrato nella Relazione Istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato n. 1).

Preso atto, altresì, che:

- l'individuazione della distanza di cui sopra è determinata dalla sostenibilità economica della spesa per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale;
- la delimitazione del centro abitato e la conseguente delimitazione delle aree non metanizzate esterne rispetto allo stesso sono propedeutiche alla concessione del beneficio fiscale in parola;
- sovrapponendo la delimitazione del centro abitato alla rete di distribuzione del gas naturale del Comune di Milano, messa a disposizione in formato digitale da Unareti S.p.A., società concessionaria della distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Milano ai sensi della Convenzione di Concessione del 03/12/1996, è stata predisposta la cartografia "Aree non metanizzate del Comune di Milano - Anno 2018" (Allegato n. 2) che individua tutte le aree del territorio del Comune di Milano esterne al centro abitato e distanti oltre 30 metri dalla rete di distribuzione del gas naturale;
- hanno, pertanto, diritto al beneficio economico ex art. 8 della Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i., le unità immobiliari che, oltre a non essere collegate alla rete di distribuzione del gas naturale, sono situate nelle "Aree non metanizzate" individuate nella suddetta cartografia;
- ad esplicazione della cartografia, è stato predisposto l'elenco delle "Località del Comune di Milano non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni - Anno 2018", anch'esso allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato n. 3).

Visti:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 36 dello Statuto del Comune di Milano;
- l'art. 8, comma 10, lett. C) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
- l'art. 17 bis, comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12 aprile 2010;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2677 dell'11 novembre 2003;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17 gennaio 2014;
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore dell'Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale;

DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto indicato in premessa e nell'allegata Relazione Istruttoria (Allegato n. 1), ai fini dell'applicazione del beneficio economico relativo alla riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), previsto dall'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, la cartografia "Aree non metanizzate del Comune di Milano - Anno 2018" e l'elenco delle "Località del Comune di Milano non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni - Anno 2018", anch'essi allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione (Allegati nn. 2 e 3);
2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai Ministeri competenti come individuati dal predetto art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
3. di dare massima pubblicità al presente provvedimento, nonché, nei confronti degli eventuali istanti, al contenuto dell'adottando P.A.E.S.;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.



Firmato digitalmente da LONGONI FRANCESCO, GRANELLI MARCO PIETRO, Filippo Salucci



Milano, 6 aprile 2018

DIREZIONE MOBILITA' AMBIENTE ED ENERGIA
Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità
Unità Servizio Reti

Allegato n. 1 alla proposta
di deliberazione n. 488/2018
composto da n. 3 facciate.

Il Direttore di Area
Dott. Francesco Longoni
-firmato digitalmente-

RELAZIONE ISTRUTTORIA

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE POSTE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

L'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. prevede per i Comuni non metanizzati o aventi frazioni non metanizzate, ricadenti nella Zona Climatica E come individuata con D.P.R. 26 luglio 1993 n. 412, l'applicazione di un beneficio economico consistente nella riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.). Dette frazioni non metanizzate devono essere annualmente individuate con deliberazione del Consiglio Comunale a cura dell'Ente Locale interessato all'applicazione del beneficio economico in oggetto.

Il Comune di Milano appartiene alla Zona Climatica E in base all'Allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354, precisa che per «frazioni di Comuni» si devono intendere «le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse».

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 41017 del 12 aprile 2010, ha chiarito che «per effetto del combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle "porzioni edificate (...) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse. Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata"».

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 gennaio 2011 è stato approvato l'ultimo elenco delle località del Comune di Milano non metanizzate, relativo all'anno 2010, sulla base delle richieste pervenute dagli utenti.

Sono successivamente pervenute all'Amministrazione Comunale nuove richieste di accesso alle agevolazioni in oggetto, mentre alcune unità immobiliari inserite nell'elenco del 2010 risultano essere attualmente metanizzate.



Comune di
Milano

Ferma restando la volontà dell'Amministrazione di rispettare gli impegni nazionali ed internazionali assunti in tema di efficienza energetica e riduzione delle emissioni climalteranti e di procedere nei prossimi anni con la trasformazione di tutti gli impianti a gasolio presenti nel territorio comunale, al fine di consentire l'applicazione del beneficio economico in oggetto a tutti gli aventi diritto, si ritiene necessario aggiornare l'elenco del 2010 individuando, nel rispetto della ratio delle disposizioni citate in premessa, tutte le «porzioni edificate non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale» ancora presenti nel territorio del Comune di Milano.

Il tempo necessario all'ammortamento dei costi per l'allacciamento delle utenze attualmente non servite alla rete di distribuzione del gas naturale deve avere una durata compatibile con le indicazioni inerenti la riduzione delle emissioni climalteranti declinate nei provvedimenti comunali già adottati e da ultimo nell'adottando Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.).

Il P.A.E.S. costituisce il documento di pianificazione e programmazione delle politiche per la riduzione delle emissioni di gas serra e identifica le azioni che l'Amministrazione deve mettere in atto per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato di riduzione del 20% della CO2 nel 2020. Tra le azioni contemplate dal P.A.E.S. hanno forte rilevanza i provvedimenti e le iniziative finalizzate a riqualificare, dal punto di vista energetico, gli stabili di edilizia privata, in particolare residenziale, sia attraverso la trasformazione degli impianti a gasolio, sia mediante interventi sull'involucro.

Per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una definizione fiscale, è necessario fare riferimento, come precisato dall'Agenzia delle Dogane con la nota n. 41017 del 12 aprile 2010 sopra richiamata, a quanto stabilito dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e alla conseguente delimitazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del medesimo art. 4.

In ottemperanza alla predetta norma, nel Comune di Milano sono state approvate la deliberazione di Giunta Comunale n. 2677 dell'11 novembre 2003 avente come oggetto "Delimitazione del centro abitato ai fini del nuovo Codice della Strada" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17 gennaio 2014 avente come oggetto "Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92".

Sulla base delle sopra citate deliberazioni, l'Area Parcheggi e Sportello Unico per la Mobilità, in collaborazione con l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) S.r.l., ha proceduto alla delimitazione del "centro abitato" del Comune di Milano, necessaria per individuare le aree non metanizzate esterne rispetto allo stesso.

Per la delimitazione delle aree non metanizzate esterne al centro abitato in cui è applicabile il beneficio fiscale in argomento, si è ritenuto utile individuare anche un parametro di tipo economico connesso alla sostenibilità delle spese di allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale esistente, sulla base del quale è stata individuata una distanza minima, che deve sussistere tra la rete di distribuzione del gas naturale esistente e le aree da qualificare come "non metanizzate" all'interno delle quali ammettere l'applicazione del citato beneficio fiscale.

Si ritiene infatti che un ammortamento degli eventuali lavori di allacciamento alla rete, valutato in 4 anni coerentemente con quanto previsto nell'adottando Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, renda congruo stabilire in maggiore di 30 metri la distanza dalla rete esistente oltre la quale dichiarare l'area come non metanizzata.

Sovrapponendo la delimitazione del centro abitato alla rete di distribuzione del gas naturale del Comune di Milano, messa a disposizione in formato digitale da Unareti S.p.A., società concessionaria della distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Milano ai sensi della Convenzione di Concessione del 03/12/1996, è stata predisposta la cartografia "Aree non metanizzate del Comune di Milano - Anno 2018" che individua tutte le aree del territorio del Comune di Milano esterne al centro abitato e distanti oltre 30 metri dalla rete di distribuzione del gas naturale, Allegato n. 2 alla deliberazione in oggetto.

Pertanto, le unità immobiliari che, oltre a non essere collegate alla rete di distribuzione del gas naturale, sono situate nelle "Aree non metanizzate" individuate nella succitata cartografia, hanno diritto al beneficio economico ex art. 8 della Legge. 23/12/1998 n. 448 e s.m.i..

Ad esplicazione della cartografia, è stato predisposto l'elenco delle "Località del Comune di Milano non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni - Anno 2018", anch'esso allegato alla deliberazione in oggetto (Allegato n. 3).

Firmato digitalmente da LONGONI FRANCESCO in data 06/04/2018



Comune di
Milano

**FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
AREE DEL COMUNE DI MILANO NON METANIZZATE EX ART. 8 L. 23/12/1998 N. 448 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – ANNO 2018.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESE.**

Numero progressivo informatico: 488/2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE

DELL'AREA PARCHEGGI e SPORTELLO UNICO per la MOBILITA'

Dott. Francesco Longoni

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Aree del Comune di Milano non metanizzate ex art. 8 L. 23/12/1998 n. 448 e successive
modificazioni - anno 2018.

Il presente provvedimento non comporta spese.

Numero proposta: 488

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da Fabrizio Dall'Acqua in data 06/04/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _21_ DEL 10/05/2018

IL PRESIDENTE
Lamberto Bertolè
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

